Studio Favino
CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA

www.studiofavino.it
Viale degli Artigiani, 9 – 71122 Foggia
Tel./Fax: +39 0881 580006
P.iva 04049180716

*Circolari per la clientela*

# DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. "decreto fiscale collegato") - Novità in materia di IVA

# 1 PREMESSA

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019".

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 119/2018 nell'ambito della disciplina IVA, in particolar modo per quanto concerne il regime sanzionatorio in materia di fatturazione elettronica, i termini di emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell'IVA detraibile nell'ambito delle liquidazioni periodiche.

In successive circolari saranno analizzate le novità del DL 119/2018 in materia di definizione dei rapporti d'imposta.

Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

# 2 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

| ARGOMENTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Obbligo di fatturazione elettronica - Ambito soggettivo** | L'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti "residenti, stabiliti o identificati" nel territorio dello Stato.<br>Al fine di conformarsi alla decisione del Consiglio UE 16.4.2018 n. 593, con la quale l'Italia è stata autorizzata a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi "stabiliti nel territorio italiano", l'art. 15 del DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, eliminando il riferimento ai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia.<br>Peraltro, il chiarimento era stato già fornito in via di prassi con la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13. |
| **Fatturazione elettronica - Esclusione e riduzione delle sanzioni per il primo semestre 2019** | In relazione all'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici.<br>In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 prevede che, per il primo semestre del 2019:<br>• non si applichi la sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);<br>• si applichi la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. |
| **Modifica dei termini di emissione della fattura** | L'art. 11 del DL 119/2018 modifica l'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.<br>Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione.<br>In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione. |

| ARGOMENTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse** | L'art. 12 del DL 119/2018 modifica il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle vendite.<br>In particolare, viene modificato l'art. 23 del DPR 633/72, disponendo che le fatture emesse sono annotate, nell'ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall'emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e con riferimento al medesimo mese.<br>Resta ferma l'eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate "*entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese*".<br>La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018. |
| **Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d'acquisto** | L'art. 13 del DL 119/2018 abolisce l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio).<br>Viene dunque modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.<br>La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018. |
| **Termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA** | L'art. 14 del DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA.<br>La norma novellata prevede che anche l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.<br>La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.<br>La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018. |
| **Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi**<br><br>*segue* | L'art. 17 del DL 119/2018 prevede l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto.<br>A tal fine, viene modificato l'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.<br>***Decorrenza***<br>L'obbligo è introdotto con decorrenza:<br>• dall'1.1.2020, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all'art. 22 del DPR 633/72;<br>• dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.<br>Tali adempimenti sostituiscono l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.<br>***Validità delle opzioni già esercitate***<br>L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, anteriormente alle modifiche del DL 119/2018, prevedeva un regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi giornalieri di durata quinquennale.<br>L'art. 17 del DL 119/2018 prevede che le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per il periodo d'imposta 2019. |

| ARGOMENTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | ***Soggetti esonerati***<br>Viene prevista la possibilità di introdurre, mediante emanazione di successivi decreti ministeriali, specifiche ipotesi di esonero:<br>• in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;<br>• in ragione della zona di esercizio dell'attività.<br>***Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria***<br>Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di farmaci, l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente.<br>***Contributo per l'adeguamento tecnologico***<br>A sostegno dell'adeguamento tecnologico da parte dei soggetti intressati dal nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi, viene previsto un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari all'adempimento.<br>Per ogni strumento, viene fissata una soglia massima di:<br>• 250,00 euro, in caso di acquisto;<br>• 50,00 euro, in caso di adattamento.<br>Il contributo è erogato mediante sconto sul prezzo praticato dal fornitore ed è rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.<br>Le relative disposizioni attuative saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.<br>***Semplificazioni per i soggetti "minori"***<br>L'art. 17 co. 2 del DL 119/2018 modifica l'art. 4 del DLgs. 127/2015 con effetto dall'1.1.2020. In particolare, viene disposto che i soggetti in contabilità semplificata *ex* art. 18 del DPR 600/73 che si avvalgono del programma di assistenza dell'Agenzia delle Entrate e che, in ragione di ciò, sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA non sono esonerati dalla tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti *ex* art. 18 co. 2 del DPR 600/73.<br>Inoltre, l'obbligo di tenuta dei registri IVA permane per i soggetti passivi che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73. |
| **"Lotteria degli scontrini"**<br><br>*segue* | L'art. 18 del DL 119/2018 prevede l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini" a decorrere dall'1.1.2020.<br>A tal fine, vengono modificati i commi 540 e ss. dell'art. 1 della L. 11.12.2016 n. 232.<br>Nell'ambito di tale lotteria, l'effettuazione di acquisti presso commercianti al minuto che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri consente di partecipare all'estrazione a sorte di specifici premi messi in palio.<br>Le modalità di estrazione, l'entità e il numero dei premi verranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.<br>***Ambito soggettivo***<br>Possono partecipare alla lotteria in argomento i contribuenti persone fisiche, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione (ossia in veste di privati consumatori). |

| ARGOMENTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | Gli acquisti devono essere effettuati presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.<br>***Comunicazione del codice fiscale***<br>Per poter partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto dei beni o servizi, i contribuenti devono comunicare all'esercente il proprio codice fiscale.<br>L'esercente dovrà poi trasmettere i dati della singola operazione all'Agenzia delle Entrate mediante gli appositi Registratori Telematici. |
| **Estensione dell'istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi** | L'art. 20 del DL 119/2018 estende ai Gruppi Bancari Cooperativi, di cui all'art. 37-*bis* del DLgs. 385/93 (Testo Unico bancario), la possibilità di optare per la costituzione di un Gruppo IVA di cui al Titolo V-*bis* del DPR 633/72.<br>A tal fine, vengono modificati gli artt. 70-*ter* e 70-*septies* del DPR 633/72.<br>Nello specifico, viene stabilito che:<br>• anche per tali soggetti si considera sussistente il vincolo finanziario richiesto ai fini della costituzione dell'unico soggetto passivo d'imposta;<br>• il Rappresentate di gruppo è individuato nella società capogruppo di cui all'art. 37-*bis* co. 1 del DLgs. 385/93.<br>***Termini di esercizio dell'opzione***<br>I Gruppi Bancari Cooperativi possono esercitare l'opzione già con effetto dall'1.1.2019 a condizione che:<br>• i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-*ter* del DPR 633/72 sussistano alla data del 31.12.2018 (per la verifica del vincolo finanziario si fa riferimento alla data di sottoscrizione del contratto di coesione di cui all'art. 37-*bis* co. 3 del DLgs. 385/93);<br>• entro la medesima data del 31.12.2018 venga presentata all'Agenzia delle Entrate la relativa dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA. |